



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

17

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

27 aprile 2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 14 aprile 2022 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul preannuncio di reclamo in data 18/3/2022, prot. n.444, della Mogliano Rugby 1969 SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Massimo Piccin, e successiva memoria integrativa in data 4/4/2022, prot. n.447, avverso la decisione assunta, a seguito di istanza *ex art.* 56 del Regolamento di Giustizia presentata dalla stessa reclamante in data 27/2/2022, dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 9-10/3/2022, Comunicato COMB/16/GS, pubblicato il 10/3/2022, con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B, girone 3, del 27/2/2022, Bologna Rugby Club ASD v Mogliano Rugby 1969 SSDARL, ha dichiarato perdente la società Mogliano Rugby 1969 con il risultato di 20 a 0 (mete 4-0) in favore del Bologna Rugby Club ASD, in luogo della vittoria ottenuta sul campo con il risultato di 26 a 24 (mete 4-4), per l'infrazione dell'art. 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e dell'art 16, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché della Regola di Gioco n.3 del Rugby Union (edizione 2021) punti 8, 13 e 15, e delle Circolari Informative C.N.Ar. n. 15/2008-2009 e n. 04/2020-2021.

FATTO

La Mogliano Rugby 1969 SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato in data 18/3/2022 un preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo Nazionale, con richiesta di copia di documentazione relativa al provvedimento dello stesso Giudice Sportivo, il quale lo inoltrava in pari data alla segreteria di questa Corte Sportiva, che successivamente provvedeva a inviare alla predetta società la documentazione richiesta.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La società reclamante, quindi, ha inviato in data 4/4/2022 una memoria integrativa nella quale deduceva che nella gara oggetto di reclamo aveva ottemperato al numero minimo di giocatori di “prima linea” da inserire nella lista gara, pari a n.5, e che nel caso di specie, pertanto, si sarebbe verificato un “malinteso”, in quanto l’arbitro avrebbe ordinato la disputa di mischie “no-contest” quando invece sussistevano i presupposti per far proseguire l’incontro con mischie con contesa, evidenziando, in particolare, che non avrebbe avuto alcuna logica indicare come rimpiazzati ben due giocatori in grado di ricoprire solo il ruolo di “tallonatore” e non averne alcuno per il ruolo di “pilone”.

La stessa società, inoltre, eccepiva un’irregolarità nelle sostituzioni effettuate nel corso della partita da parte della Bologna Rugby Club ASD e, quindi, concludeva chiedendo l’accertamento dell’assenza di irregolarità a suo carico e le irregolarità commesse dalla Bologna Rugby Club ASD e, conseguentemente, il ripristino del risultato della vittoria avvenuta sul campo.

La discussione dell’impugnazione veniva fissata con ordinanza del 4 aprile 2022 per la camera di consiglio della Corte del 7 aprile 2022, in modalità da remoto, notificata anche alla Bologna Rugby Club ASD, differita poi alla data del 14 aprile 2022.

La Bologna Rugby Club ASD non si costituiva.

Alla camera di consiglio del 14 aprile 2022 si collegavano telematicamente per la reclamante il Presidente del sodalizio, Sig. Massimiliano Piccin, l’allenatore Sig. Marco Filippucci, il dirigente accompagnatore Sig. Pier Luigi De Lazzari e l’Avv. Francesca Maria Federici, difensore della società, come da procura speciale depositata in atti.

Il Presidente Massimiliano Piccin forniva alcuni chiarimenti sui fatti oggetto del reclamo e l’Avv. Federici illustrava il ricorso, rappresentando la tempestività del deposito del reclamo, e concludeva insistendo per l’accoglimento dello stesso e chiedendo il deposito di note d’udienza relative a quanto discusso, che era concesso dalla Corte.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In data 15/4/2022 pervenivano da parte della società reclamante le “note d’udienza” che riassumevano i contenuti dell’intervento del difensore del sodalizio nella camera di consiglio.

MOTIVI

Si deve preliminarmente affrontare la questione di rito relativa alla tempestività dell’impugnazione del comunicato del Giudice Sportivo Nazionale COMB/16/GS, pubblicato il 10/3/2022.

Al riguardo, la società reclamante nella discussione in camera di consiglio, come poi testualmente ribadito nelle “note d’udienza” depositate, ha dedotto che il “15 marzo (. . .) il *Mogliano Rugby* trasmetteva via pec alla Corte d’Appello una comunicazione scritta con la quale manifestava in maniera del tutto inequivocabile: a) il proprio disaccordo rispetto alla decisione assunta dal GSN; b) l’intenzione di impugnare tale provvedimento, all’uopo chiedendo informazioni e chiarimenti circa modalità e termini per esporre in maniera più articolata le proprie doglianze; c) la volontà di accedere agli atti e, nella specie, di ottenere copia del referto arbitrale”, e che “A tale comunicazione l’Ufficio della Corte forniva riscontro solo in data 17 marzo (dunque, nell’ultimo giorno di termine), alle ore 19,27, precisando alla parte (. . .) l’applicabilità dei termini di cui all’art. 61. Per mero scrupolo, in data 18 marzo 2022, il *Mogliano Rugby* ribadiva con un nuovo atto all’Ufficio della Corte d’Appello, la propria intenzione di impugnare il provvedimento del GSN – facendo espresso richiamo alla comunicazione del 15 marzo – e di riservarsi lo sviluppo dei motivi una volta ottenuto l’accesso agli atti”. La stessa difesa, quindi, evidenzia “la puntuale proposizione del reclamo (. . .) in data 15 marzo 2022, di cui l’atto del 18 marzo non è che una riproposizione in veste maggiormente formale”.

La descrizione della tempistica e dei contenuti della corrispondenza che sarebbe intercorsa tra la società reclamante e la segreteria di questa Corte, come formulata dalla stessa società, non trova riscontro e prova nella documentazione agli atti di questo procedimento.

Innanzitutto, agli atti risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, questa in data 15 marzo 2022, ore 12:47, ha inviato una PEC al Giudice Sportivo Nazionale, e



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

non alla Corte Sportiva di Appello, nella quale si legge: *“Gentile Ufficio del Giudice Sportivo e Sig.ra Giannini (segretaria dell’Ufficio del GSN nda), in allegato quanto richiesto per poterci dar modo di chiarire la nostra posizione. In attesa di vostre info, con l’occasione Vi porgo i miei cordiali saluti”*. Alla PEC era allegata una nota indirizzata all’Ufficio del Giudice Sportivo, nella quale si faceva riferimento al provvedimento del GSN del 10/3/2022, Comunicato B/16/GS, e si chiedevano i documenti su cui si era formato il predetto provvedimento e *“i tempi e le modalità per presentare ulteriore ricorso per la decisione in merito alla suddetta gara . . .”*.

L’Ufficio del Giudice Sportivo dava immediato riscontro alla sopra citata PEC, inviando una PEC alle ore 14:03 del 15/3/2022, quindi trascorsa poco più di un’ora, e non il 17/3/2022 alle ore 19,27, nella quale comunicava che per ottenere copia degli atti era necessario effettuare un versamento di Euro 20,00, in conformità all’art. 46 del Regolamento di Giustizia e del punto 15.4 della Circolare Informativa 2021/2022, e che *“Per quanto riguarda i tempi e le modalità per presentare ulteriore ricorso, dovrà attenersi a quanto previsto all’art. 61 del Regolamento di Giustizia”*.

La società Mogliano Rugby in data 18 marzo 2022, ore 17:05, sempre alla PEC dell’Ufficio del Giudice Sportivo, e non alla Corte Sportiva di Appello, inviava un preannuncio di reclamo ancorché intestato alla Corte Sportiva di Appello, che l’Ufficio del Giudice Sportivo inoltrava la sera stessa alla segreteria di questa Corte.

E’ opportuno riportare quanto scritto nel predetto atto trasmesso dalla ricorrente, a conferma della piena consapevolezza che si era determinata riguardo la tempestività del reclamo: *“richiede copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata e si riserva dei motivi su cui basare il reclamo. Si richiede, sebbene siano esperiti i termini, l’ammissibilità di tale ricorso in ragione del fatto che in carenza verrebbero gravemente lesi i nostri diritti di difesa”*.

Alla luce di quanto sopra emerge inequivocabilmente che il preannuncio di reclamo avverso il provvedimento oggetto del presente procedimento è pervenuto a questa Corte in data 18 marzo 2022 e, pertanto, l’impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale è



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

stato proposto dinanzi all'organo competente oltre il termine perentorio di cui all'art. 61, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Questa Corte, inoltre, ritiene che nel caso di specie non si possa ricorrere all'istituto della *traslatio iudicii*, per le stesse motivazioni formulate in una propria recente decisione.

Da tali circostanze non può che discendere l'inammissibilità del proposto reclamo.

La declaratoria di tardività del reclamo oggi all'esame di questa Corte non consente ovviamente l'esame dello stesso nel merito.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 30, lett. g), del Regolamento di Giustizia, e l'art 16, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché la Regola di Gioco n.3 del Rugby Union (edizione 2021) punti 8, 13 e 15, e le Circolari Informative C.N.Ar. n. 15/2008-2009 e n. 04/2020-2021;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 14 - 28 aprile 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)